REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, del codice NC 2918 14 00 originario dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, dal 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per l'acido citrico, del codice NC 2918 14 00, il massimale individuale è fissato a 300 000 ECU ; che in data 5 agosto 1988 l'importazione del suddetto prodotto nella Comunità, originario dell'Indonesia ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nel confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 27 agosto 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa si sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0210	2918 14 00	Acido citrico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1988.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.